

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

96.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIACOMO ROSINI

INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione (3582) .....	3
ROSINI GIACOMO, <i>Presidente</i> .....	3
ANTONI VARESE, <i>Segretario</i> .....	3
FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> .....	3
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (3400) .....	3
ROSINI GIACOMO, <i>Presidente</i> .....	3, 5
PATRIA RENZO, <i>Relatore</i> .....	5
<b>Votazione segreta:</b>	
ROSINI GIACOMO, <i>Presidente</i> .....	6

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

VARESE ANTONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1987, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione (3582).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione delle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione ».

Ricordo che la discussione sulle linee generali è stata conclusa. Passiamo quindi all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

**ARTICOLO UNICO.**

1. Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono ammesse ai benefici previsti dall'articolo 16, primo comma, e dall'articolo 24 della legge 24

maggio 1977, n. 227, modificato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, e dall'articolo 25 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le condizioni, le modalità e i limiti di partecipazione alle varie forme di finanziamento.

Gli onorevoli Umidi Sala e Minervini hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla fine del comma 1 aggiungere le parole: a condizione che le relative operazioni siano effettuate esclusivamente con raccolta di fondi sull'estero (1. 1).*

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dopo una attenta valutazione dell'emendamento in questione, dichiaro la disponibilità del Governo ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Quale relatore mi associo al parere favorevole del Governo.

Pongo quindi in votazione l'emendamento Umidi Sala e Minervini 1. 1.

*(È approvato).*

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (3400).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Do lettura del parere sugli emendamenti da noi presentati, trasmessoci dal Presidente della V Commissione bilancio:

« Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti e articoli aggiuntivi 1. 1, 1. 2, 1. 3, 3. 1, 4. 02, 4. 03, 4. 04, 4. 08, sulla seconda parte dell'emendamento 5. 1, sugli emendamenti e articoli 7. 1, 7. 01, 7. 02, 10. 01, 11. 01, 11. 02, 11. 06, 11. 07, 11. 011, 11. 015, 11. 016;

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'articolo aggiuntivo 11. 017 a condizione che al secondo comma, dopo le parole: « a domanda », siano aggiunte le seguenti: « e qualora ci siano posti di organico vacanti » e

**PARERE FAVOREVOLE**

su tutti gli altri emendamenti e sulla prima parte dell'articolo aggiuntivo 5. 01 ».

Informo che sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi, con i quali il relatore ha sostituito l'articolo aggiuntivo 11. 08, che pertanto ha comunicato di ritirare:

Con effetto immediato e fino all'attuazione dell'automazione del servizio, prevista dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, la raccolta del gioco del lotto è affidata, ai

titolari di rivendite di generi di monopolio dei comuni superiori ai 5.000 abitanti che ne facciano richiesta entro 1 mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tranne che per le ricevitorie del lotto attualmente funzionanti, la distanza pedonale fra i due punti di raccolta non potrà essere inferiore a 1.000 metri e non potrà istituirsi più di un punto di raccolta per ogni 15.000 abitanti.

Tutti i punti di raccolta osserveranno l'orario di apertura al pubblico attualmente previsto per le rivendite dei generi di monopolio.

Fino a quando non sarà stata realizzata l'automazione del servizio, la raccolta del lotto seguirà ad essere effettuata secondo l'ordinamento del gioco previsto dal decreto del regio decreto-legge 19 ottobre 1983, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni.

Il concessionario è tenuto ad osservare le norme suddette salvo che non siano incompatibili con la nuova figura del raccoglitore del gioco, da considerarsi a tutti gli effetti estraneo all'Amministrazione finanziaria.

Il concessionario è personalmente ed integralmente responsabile verso l'Erario per le somme riscosse. Egli risponde, inoltre, personalmente nei confronti del giocatore per qualsiasi comportamento illegittimo suo o del proprio coadiutore, dal quale possa derivare pregiudizio per il giocatore stesso.

Il mancato versamento dei proventi estrazionali, entro il mercoledì di ogni settimana, che non sia imputabile a causa di forza maggiore, comporta automaticamente la decadenza della concessione, oltre all'incameramento della cauzione.

Il compenso, onnicomprensivo di ogni spesa ed onere, è fissato nella misura del 10 per cento delle riscossioni lorde che il concessionario potrà trattenere settimanalmente, dandone discarico nel rendiconto che è tenuto a presentare all'Inten-

denza di finanza competente il giovedì successivo all'estrazione. Saranno a carico dell'amministrazione soltanto i bollettari e gli stampati prescritti.

Il concessionario è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni. A partire dall'esercizio successivo il predetto importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo. Egli è tenuto, altresì, a corrispondere una tassa di concessione governativa di lire 200.000 annue.

I concessionari sono tenuti, infine, a stipulare apposita polizza assicurativa, anche in forma collettiva, a copertura dei rischi derivanti da furti e rapine che abbiano per oggetto gli incassi del lotto.

11. 08-bis.

IL RELATORE.

Le bollette del gioco sono di lire 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 e 50.000.

Il limite di lire 250.000, fissato dall'articolo 4 della legge 2 maggio 1984, n. 117, è elevato a lire 1.250.000

Il premio massimo cui può dar luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non può eccedere la somma di lire 1.000.000.000.

Le vincite si prescrivono entro il limite di 60 giorni da quello successivo all'estrazione in cui vennero conseguite e il loro pagamento non può richiedersi senza la presentazione della bolletta.

All'onere derivante della corrispondenza del compenso di cui all'articolo precedente si provvede con i fondi dei capitoli 2701, 2744 e 2746 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni.

11. 08-ter.

IL RELATORE.

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi posti dal vigente regolamento sul lotto l'Amministrazione finanziaria può servirsi degli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato oltre che della Intendenza di finanza; a tal fine con circolare saranno impartite le necessarie disposizioni applicative.

Un dirigente generale del Ministero delle finanze esperto di problemi del lotto, fa parte del Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato.

11. 08-quater.

IL RELATORE.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Ricordo ai colleghi che, a tutt'oggi, è stato acquisito esclusivamente il parere della Commissione bilancio, mentre siamo ancora in attesa che la Commissione affari costituzionali si pronunci.

A seguito dell'approfondimento dell'intera problematica con la direzione generale competente, ho ritenuto opportuno ritirare l'articolo aggiuntivo 11. 08 sostituendolo con altri tre articoli aggiuntivi, di cui è già stata data lettura.

Chiedo quindi che la Commissione autorizzi la trasmissione dei tre articoli aggiuntivi alle Commissioni I e V per il prescritto parere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di trasmettere i predetti articoli aggiuntivi 11. 08-bis, 11. 08-ter e 11. 08-quater alle Commissioni I e V, perché esprimano il loro parere.

(È approvata).

Pongo in votazione, inoltre, la proposta di trasmettere alla I Commissione affari costituzionali il seguente articolo aggiuntivo Bellocchio 11. 017-bis:

Dopo l'articolo 7 della legge 25 gennaio 1986, n. 25, aggiungere i seguenti commi:

« È in facoltà dell'Amministrazione assegnare i Magazzini disattivati, vacanti

del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado.

L'assegnatario corrisponderà all'Amministrazione una somma *una tantum* corrispondente al 25 per cento delle indennità complessive introitate nel corso dell'ultimo esercizio d'attività ».

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e

successive modificazioni, in materia di assicurazione o finanziamento di crediti all'esportazione » (3582):

Presenti e votanti .....	26
Maggioranza .....	14
Voti favorevoli .....	26
Voti contrari .....	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Auleta, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Brina, Bruzzani, Ciofi degli Atti, Contu, Corsi, D'Aimmo, Dardini, Fiori, Laganà, Minervini, Montessoro, Nucci Mauro, Patria, Pierino, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Sarti Armando, Serrentino, Umidi Sala, Usellini, Visco.

La seduta termina alle 9,40.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---